

N. 00586/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01459/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2012, proposto da:

Gioacchino Catalano, Giuseppa Quagliana, Mario Pantano, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Pietro Russo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via N. Morello N. 40;

contro

Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Criscuoli e Giulio Geraci, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune di Palermo sito in piazza Marina N.39; Azienda Municipalizzata Acque Palermo Spa;

nei confronti di

Massimiliano Principe, Corrado Vergara;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del 31 luglio 2012, n. 208/ds, con la quale il Sindaco di Palermo ha designato i componenti del collegio sindacale dell'Azienda Municipalizzata Acque Palermo s.p.a. (AMAP) i sigg. Sergio Vizzini, Massimiliano Principe e Roberto D'Agostino, in sostituzione degli odierni ricorrenti;
- della determinazione sindacale del 7 agosto 2012, n. 225/ds, con la quale il prof. Corrado Vergara è stato designato in sostituzione del dott. D'Agostino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo in persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, ad un sommario esame, anche in ragione dei profili concernenti la giurisdizione, in considerazione dell'interesse perseguito dai ricorrenti, ed alla luce della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 26630 del 18 dicembre 2007, il ricorso non appare, allo stato, supportato da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sul suo esito favorevole, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, RESPINGE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali per la presente fase del giudizio che liquida in favore di parte resistente in €. 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

